

Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

Diritto internazionale privato

= regole che consentono di individuare la legge applicabile alle fattispecie / ai rapporti che presentano elementi di estraneità rispetto all'ordinamento interno

Es. matrimonio tra cittadini francesi celebrato in Italia; rapporti tra coniugi di diversa nazionalità...

Norme di diritto internazionale privato

- = norme di conflitto
- risolvono conflitti tra leggi (potenzialmente) applicabili a una fattispecie che presenti punti di contatto con diversi Paesi
- individuano la legge applicabile ad una fattispecie transnazionale
 - la legge dell'ordinamento nazionale (in cui opera il giudice)
 - la legge straniera cui la norma di diritto internazionale privato faccia rinvio (= tecnica di rinvio*)
- * = regolamentazione indiretta: rinvio alla norma destinata a regolare il rapporto

Norme di diritto internazionale privato

- Struttura
 - descrivono i fatti che mirano a disciplinare (in astratto, per categorie: es. «rapporti personali tra coniugi»)
 - mettono in evidenza gli aspetti cui il legislatore ha voluto attribuire rilievo ai fini dell'individuazione della legge applicabile (= criteri di collegamento*)
- * una norma può contemplare più criteri di collegamento concorrenti

Norme di diritto internazionale privato

- D.i.p. «statale»
- ogni Stato ha il proprio diritto internazionale privato che
- ha valore esclusivamente in quello Stato In Italia: l. n. 218/1995

[+

- D.i.p. «convenzionale»
- norme adottate in esecuzione di accordi convenzioni internazionali (v. art. 57 l. 218/1995)
- D.i.p. «comunitario» o «europeo» (= dell'UE) \rightarrow v. infra]

- Art. 29 l. 218/1995: Rapporti personali tra coniugi Regolati:
- dalla legge nazionale comune dei coniugi
- (in caso di più cittadinanze comuni o di cittadinanze diverse) dalla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata (con cui sussista, cioè, il collegamento più significativo)

- [Art. 30 l. 218/1995: Rapporti patrimoniali tra coniugi Regolati:
- dalla legge applicabile ai rapporti personali (v. *supra*)
 - art. 13, co. 1, l. 218/1995: ipotesi in cui l'ordinamento richiamato dalla norma di d.i.p. rinvia ad un altro ordinamento o indietro, *i.e.* all'ordinamento di provenienza*
- possibilità per i coniugi di convenire (per iscritto) l'applicazione di una legge diversa
 - art. 13, co. 2, l. 218/1995: quando il diritto straniero richiamato sia individuato sulla base di una scelta fatta dalle parti, il funzionamento del rinvio è inibito (= scelta di diritto materiale)
 - rinvio inibito (secondo la dottrina) anche quando la legge individuata come applicabile = la l. dello Stato in cui la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata
- tuttavia, la scelta dei coniugi = limitata, poiché deve ricadere:
 - sulla legge dello Stato di cui almeno uno di essi sia cittadino o nel quale almeno uno di essi risieda
- * Caso Forgo (in materia successoria...)]

- Matrimoni omosessuali e unioni civili
 - Art. 32 *bis* l. 218/1995: matrimoni omosessuali celebrati all'estero **da cittadini italiani**: effetti delle u.c. regolate dalla l. 76/2016 (applicazione della l. italiana = l. 76/2016)

Se matrimonio omosessuale contratto all'estero tra cittadini stranieri: n. d.i.p. in materia di matrimonio

D.P.R. 396/2000: trascrizione di matrimoni (celebrati all'estero) tra persone dello stesso sesso

• Art. 32 *quinquies* l. 218/1995: unione civile (o analogo istituto) costituita (/o) all'estero tra **cittadini italiani** dello stesso sesso **residenti in Italia**: effetti dell'u.c. regolata dalla l. 76/2016 (v. *supra*)

• Unioni civili

• Art. 32 ter, co. 4, l. 218/1995: rapporti personali [e patrimoniali] tra uniti civilmente (quando manchino i presupposti ex art. 32 quinquies cit.)

Regolati:

- dalla l. dello Stato davanti alle cui autorità l'unione sia stata costituita (salvo quanto previsto dall'art. 13 l. 218/1995)
- (a *richiesta* delle parti, per la soluzione della questione oggetto di causa) dalla l. dello Stato in cui la vita comune sia prevalentemente localizzata
- + possibilità di convenire per iscritto applicazione della I. dello Stato di cui almeno 1 parte sia cittadina o in cui almeno 1 di esse risieda
- + applicazione analogica dell'art. 32 *ter*, co. 4, l. 218/1995 alle unioni tra persone di sesso diverso

Contratti di convivenza

- Art. 30 *bis,* l. 218/1995:
 - I. nazionale comune dei contraenti
 - in mancanza: I. del luogo in cui la convivenza sia prevalentemente localizzata (secondo la dottrina: con esclusione del rinvio)

- Art. 14 l. 218/1995: principio *iura novit curia* e diritto straniero
- Art. 15 l. 218/1995: interpretazione e applicazione del diritto straniero
 - = necessaria: doppia qualificazione (1. sulla base della *lex fori*; 2. sulla base della legge individuata dalla norma di d.i.p.)
 - Es. In Italia: diritto del coniuge superstite ad ottenere parte dei beni del defunto = materia successoria; in altri ordinamenti = rapporti patrimoniali tra coniugi...
- Art. 16 l. 218/1995: ordine pubblico (internazionale)
 - Es. applicabilità di una legge straniera che ammetta la poligamia o che consenta lo scioglimento del matrimonio per ripudio unilaterale di un coniuge da parte dell'altro?
- Art. 17 l. 218/1995: norme di applicazione necessaria (es. art. 116 c.c.)
 - devono trovare applicazione in ogni caso
 - impediscono a monte l'operatività del rinvio
- Art. 18 l. 218/1995: ordinamenti plurilegislativi

Bibliografia

- Damascelli, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano e europeo, in Riv. dir. int., 2017, par. 2 (1109-1111), par. 3 (1118-1122), par. 4 (1124-1131), par. 5 (1131-1134)
- Torrente/Schlesinger, §§ 27-32, Conflitti di leggi nello spazio, in Manuale di diritto privato, Giuffrè, ult. ed.